Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 marzo 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio.

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 64 DEL 7 MARZO 1963:

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1963.
Disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco di additivi chimici nella lavorazione delle sostanze alimentari.

(806)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1963.
Disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico.

(807)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1963
Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

(808)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1963.
Autorizzazione temporanea del trattamento con formaldeide del latte impiegato nella produzione del formaggio grana padano.

(809)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 64 DEL 7 MARZO 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1966 (dalla serie 1ª/1966 alla serie 10ª/1966), emessi in base alle leggi 19 luglio 1956, n. 750, e 27 dicembre 1953, n. 941, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1957. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella sesta estrazione eseguita il 15 febbraio 1963. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª estrazione.

(591)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 gennaio 1963, n. **141**.

Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei trasporti assume le denominazione di Ministero dei trasporti e dell aviazione civile.

Ad esso sono devoluti tutti i compiti e le attribuzioni esercitati dal Ministero della difesa in materia di aviazione civile, nonchè tutte le competenze già attribuite dal Codice della navigazione al Ministero dell aeronautica.

Art. 2.

Per l'esercizio dei compiti e delle attribuzioni di cui al precedente articolo è istituito nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile un Ispettorato generale dell'aviazione civile, cui è preposto un direttore generale.

L'organizzazione centrale comprende:

a) il servizio degli affari generali e del personale;

b) il servizio degli aeroporti;

c) il servizio dei trasporti aerei.

Le circoscrizioni di aeroporto di cui all'articolo 688 del Codice della navigazione sono determinate con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

La Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Nell'ambito della predetta Ragioneria tutti i servizi concernenti l'aviazione civile devono essere affidati a ripartizioni organiche diverse da quelle che si occupano dei trasporti.

Art. 3.

I servizi di assistenza al volo continuano ad essere forniti all'Ispettorato generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, dall'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo del Ministero della difesa.

Art. 4.

Alla progettazione, costruzione e ampliamento degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali provvede il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile.

I progetti di aeroporti, eliporti, di campi di volo, di campi di fortuna non appartenenti allo Stato debbono essere approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Art. 5.

I provvedimenti che abbiano diretti riflessi sulla difesa nazionale sono adottati d'intesa col Ministero della difesa.

La vigilanza sull'Aereo Club d'Italia e sullo sport aereo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, di concerto col Ministero della difesa e, per lo sport aereo, con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Registro aeronautico italiano passa sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Art. 6.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile è assistito dal Consiglio superiore dell'aviazione civile, che è organo consultivo per tutte le quastioni concernenti l'aviazione civile ed il traffico aereo.

Il parere del Consiglio superiore è obbligatorio nelle seguenti materie:

1) concessioni di esercizio di servizi aerei di linea;

2) programmi di investimento a sviluppo poliennale;

3) istituzione di nuovi aeroporti;

4) forma e modalità delle gestioni aeroportuali.

Per lo studio dei provvedimenti necessari per il coordinamento delle attività aeree civili con quelle militari nell'ambito dello spazio aereo nazionale e di ogni altra questione di speciale importanza il Consiglio superiore dell'aviazione civile nomina, nel suo seno, particolari Commissioni, le quali affidano ad un proprio membro l'incarico di riferire al Consiglio le conclusioni adottate.

Art. 7.

Il Consiglio superiore dell'aviazione civile è composto di un presidente, del direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato, di un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'avvocato generale dello Stato, e di altri undici membri designati ciascuno dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero delle finanze, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato generale dell'aviazione civile), dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dal Ministero delle partecipazioni statali, dal Ministero della sanità, dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nonchè di sei esperti uno dei quali rappresentante della categoria dei piloti civili, designato dall'A.N.P.A.C.

Fanno inoltre parte del Consiglio stesso due funzionari (civili o militari) dell'Amministrazione della difesa-aeronautica di cui uno in servizio presso l'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, designati dal Ministero della difesa.

I membri designati dai Ministeri devono avere qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata.

La Commissione, da costituire ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, per lo studio dei provvedimenti necessari al coordinamento delle attività nell'ambito dello spazio aereo nazionale, è presieduta dal

presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile ed è composta di altri quattro membri, di cui due appartenenti ai ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e due del Ministero della difesa-aeronautica.

In seno al Consiglio superiore dell'aviazione civile è istituita una segreteria diretta da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione il quale esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 8.

Il presidente ed i membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile.

Essi, ad eccezione del direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, permangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Non può essere membro del suddetto Consiglio chi sia proprietario, amministratore, rappresentante o consulente di società o ditte che siano o entrino in rapporto di affari con l'Amministrazione dell'aviazione civile.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.

Per la validità delle adunanze del Consiglio superiore dell'aviazione civile occorre la presenza di almeno dodici membri, oltre il presidente, e per la validità dei pareri, la maggioranza degli intervenuti.

Art. 9.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di norme aventi valore di legge per regolare:

1) l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, da articolarsi su tre compartimenti di traffico aereo, e la determinazione delle attribuzioni dell'organizzazione centrale, dei compartimenti e delle circoscrizioni di aeroporto, con un criterio di largo decentramento dei servizi ed attribuzione di ampi poteri deliberanti agli organi preposti ai servizi periferici, e con caratteristiche di definitività per quei provvedimenti di competenza degli stessi per cui non sia indispensabile da previsione della facoltà di ricorso;

2) la corrispondente organizzazione decentrata dei servizi di ragioneria e di controllo, con l'utilizzazione a tal fine dei già esistenti uffici periferici della Ragioneria e della Corte dei conti.

Art. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato altresì a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di norme aventi valore di legge per regolare:

1) l'istituzione dei ruoli organici degli impiegati civili strettamente indispensabili in relazione alle effettive esigenze dei servizi dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e comunque per un numero di posti non superiore a 350 e la prima formazione dei ruoli stessi mediante trasferimenti e concorsi riservati.

Per i trasferimenti negli istituendi ruoli dovrà essere osservato il criterio di consentire l'inquadramento a domanda nel limite dei posti disponibili e nelle carriere e qualifiche corrispondenti al personale civile del ruolo ordinario del Ministero della difesa.

I concorsi dovranno essere per titoli, riservati agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, e per titoli e per esame speciale, consistente in un colloquio sui servizi di istituto dell'Ispettorato generale, riservati agli ufficiali in ausiliaria e nella riserva ed al personale civile dei ruoli aggiunti delle carriere direttive e di concetto del Ministero della difesa-aeronautica.

I concorsi riservati al personale militare potranno concernere anche qualifiche superiori a quelle iniziali e non più di due quinti dei posti disponibili dopo i trasferimenti: l'ammissione ai concorsi stessi dovrà essere consentita avendo riguardo all'assimilazione risultante dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

I concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti non potranno concernere qualifiche superiori a consigliere di prima classe, o equiparata, delle carriere direttive e a segretario o equiparata delle carriere di concetto e non più di due quinti dei posti disponibili dopo i trasferimenti.

Per la copertura dei posti disponibili dopo i trasferimenti in ciascuna delle qualifiche non superiori ad archivista, o equiparata delle carriere esecutive e ad usciere capo, o equiparata, delle carriere del personale ausiliario dovrà essere osservato il criterio di conferire la totalità di detti posti al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa-aeronautica.

I trasferimenti e i concorsi di cui al presente punto n. 1) sono riservati al personale in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo del Ministero difesa-aeronautica e relativi organi periferici da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) l'istituzione di un ruolo degli operai dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile nel quale inquadrare gli operai che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici e appartengono al ruolo operai del Ministero della difesa-aeronautica o abbiano titoli ad essere inquadrati, ai sensi dell'articolo 62 della legge 3 marzo 1961, n. 90. L'organico degli operai del Ministero della difesa-aeronautica dovrà essere ridotto del numero dei posti previsti per il ruolo di nuova istituzione;

3) il trasferimento al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile degli impiegati civili non di ruolo del Ministero della difesa-aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici.

Art. 11.

Le norme di cui ai precedenti articoli 9 e 10 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto coi Ministro per il tesoro e per la difesa.

Art. 12.

Fino alla data di nomina dei vincitori dei concorsi di cui alle norme previste dall'articolo 10, e di inquadramento in ruoli o trasferimento di cui allo stesso articolo, il personale civile del Ministero della difesa-aeronautica e gli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, sono messi a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Gli organici dei ruoli del personale civile del Ministero della difesa-aeronautica, con effetto dalla data con la quale saranno disposti i trasferimenti di cui alle norme previste dall'articolo 10, sono ridotti di un numero di posti pari, distintamente per ruoli e qualifiche, a quello dei posti coperti dal personale civile trasferito.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro sarà provveduto alla determinazione della consistenza dei nuovi organici dei ruoli del personale civile del Ministero della difesa-aeronautica, in conseguenza della riduzione verificatasi nei ruoli stessi in applicazione delle norme contenute nel precedente comma.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al personale e agli uffici dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, è composto:

1) del direttore generale dell'aviazione civile;

2) dei capi dei servizi centrali;

3) del presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

4) di due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile o, per delega, dal Sottosegretario di Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile si provvede con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, concernenti i servizi della Direzione generale dell'aviazione civile del traffico aereo e le spese del personale per la quota parte relativa al personale del Ministero della difesa-aeronautica messo a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi del precedente articolo 12, fin quando detti stanziamenti e dette spese non saranno inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Alle nuove spese di carattere generale valutate in lire 37.300.000 si provvede a carico del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Per la determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'aeronautica militare e dell'aviazione civile e per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune, sarà costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti e per l'aviazione civile, un Comitato presieduto dal Ministro per la difesa e composto di altri sette membri designati, tre dal Ministro per la difesa e quattro dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Le modalità per l'uso comune dei beni e servizi di impiego promiscuo saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in conformità della determinazione del Comitato di cui al precedente primo comma. Al Comitato stesso sarà deferita la definizione di ogni questione relativa all'applicazione del suddetto decreto.

L'assegnazione in uso al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile degli immobili in uso all'aeronautica militare da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile sarà disposta dal Ministro per le finanze; quella dei beni mobili sarà effettuata a cura del Provveditorato generale dello Stato, se trattisi di beni assegnati in uso all'aeronautica militare da detto Provveditorato, ovvero a cura del Ministero della difesa, se trattisi di beni da esso Ministero acquisiti a carico del proprio stato di previsione della spesa. Il trasferimento di questi ultimi beni sarà effettuato a titolo gratuito.

Per l'esplicazione dei compiti di cui all'articolo 4 l'Ispettorato generale dell'aviazione civile può avvalersi, fino a quando non sarà stato attuato quanto previsto dal presente articolo, dell'opera della Direzione generale del demanio del Ministero della difesa-aeronautica.

Art. 16.

La Direzione generale dell'aviazione civile e traffico aereo del Ministero della difesa è soppressa.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI — MATTARELLA — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 142.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I veicoli a trazione animale che, alla data del 1° luglio 1959, erano muniti di cerchioni alle ruote aventi la larghezza prescritta dall'articolo 43 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, possono continuare a circolare sino al loro esaurimento.

I cerchioni sostituiti prima della data anzidetta devono avere le dimensioni prescritte dall'articolo 37 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e dall'articolo 172 del regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, numero 420.

Art. 2.

Le disposizioni previste dall'articolo 117 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, non si applicano ai veicoli a trazione animale.

Art. 3.

I veicoli a braccia o con ausilio meccanico sono soggetti alle disposizioni previste all'articolo 39 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, nonchè alle relative norme di esecuzione, in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al precedente comma entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il quarto comma dell'articolo 146 del testo unico del Codice della strada è così modificato:

« I veicoli di cui all'articolo 25 che superano le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre il 31 dicembre 1965; fino alla stessa data possono continuare a circolare anche i relativi rimorchi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — SULLO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 143.

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno, La Spezia e Taranto e per la prosecuzione delle opere foranee del porto industriale di Ravenna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio livornese per il bacino di carenaggio il contributo di lire 8.000.000.000 per la costruzione di un bacino di carenaggio fisso nel porto di Livorno.

La somma di lire 8.000.000.000 sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 305 milioni nell'esercizio 1962-63, di lire 450 milioni in ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65, di lire 755 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965-66 al 1973-74.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio per il bacino di carenaggio di La Spezia il contributo di lire 2 miliardi per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio in La Spezia.

La somma di lire 2 miliardi sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio 1962-63 e lire 450 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla Società officine costruzioni e riparazioni navali di Taranto un contributo di 1 miliardo per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio.

Tale contributo sarà liquidato dopo che la Società di cui al comma precedente avrà ottenuto dal Ministero della marina mercantile la concessione per l'occupazione dello specchio acqueo e delle aree occorrenti per l'esecuzione dell'impianto.

La somma di lire 1 miliardo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66.

Art. 4.

Le modalità di erogazione dei contributi preveduti dai precedenti articoli saranno fissate con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Per la prosecuzione delle opere foranee del nuovo porto industriale di Ravenna è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 245 milioni nell'esercizio 1962-63, di lire 755 milioni nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1969-70.

Il Ministro per i lavori pubblici può assumere, per le esigenze ed i programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento

complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede mediante la riduzione di pari importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — SULLO — LA MALFA — TREMELLONI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 14 febbraio 1963, n. **144.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente presso la Facoltà di ingegneria della Università di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 1962-63, il ruolo organico dei professori universitari di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di un posto di professore, che viene assegnato alla Facoltà di ingegneria della Università di Napoli per l'insegnamento di una disciplina aeronautica.

Con la stessa decorrenza il ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di due posti di assistente ordinario, da assegnare alla cattedra di cui al precedente comma.

Art. 2.

All'onere derivante al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà a carico del capitolo n. 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 14 febbraio 1963, n. **145.**

Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme per il riscatto degli alloggi per terremotati contenute nella legge 1° luglio 1955, n. 556, e nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si riferiscono anche alle botteghe comprese negli edifici appartenenti alle ex Gestioni patrimoniali del Genio civile e successivamente ceduti agli Istituti autonomi per le case popolari o all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, che siano attualmente utilizzate come abitazione o che siano adattate con il consenso delle rispettive Amministrazioni ad uso promiscuo, ovvero destinate ad attività artigianali.

Agli acquirenti di tali botteghe si applicano i benefici previsti nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Art. 2.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente

« Ove in edifici destinati ad alloggi esistano locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, questi possono essere ceduti in proprietà al valore venale accertato dalla Commissione di cui all'articolo 6, con preferenza per l'attuale assegnatario. Il prezzo di detti locali può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 15 anni, in rate costanti posticipate, al tasso del 5,50 per cento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 146.

Norme interpretative ed aggiuntive alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta a cedere in proprietà, secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato con legge 27 aprile 1962, n. 231, gli alloggi economici e patrimoniali non di servizio compresi nella quota di riserva del 20 per cento stabilita dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ad eccezione di quelli che, fino ad un massimo del 50 per cento della quota di riserva suddetta, saranno ritenuti indispensabili alle peculiari necessità di servizio dell'Azienda.

La determinazione degli alloggi da escludere dalla cessione è fatta con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Sono comunque esclusi dalla cessione in proprietà gli alloggi di servizio dovunque ubicati.

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni non si applicano agli alloggi costruiti in base all'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Ogni precedente norma che risulti in contrasto con la presente legge si intende abrogata.

Art. 2.

Ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i quali occupano alloggi di servizio, alla cessazione del servizio, viene attribuito, a parità di titoli con gli altri concorrenti, un diritto di priorità nell'assegnazione di alloggi economici e popolari costruiti, col concorso dello Stato, dai diversi Enti operanti nel settore dell'edilizia sovvenzionata.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231, si applicano anche agli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a Messina e Reggio Calabria prima del 1930, con i proventi delle imposte addizionali istituite in seguito al terremoto del 1908.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — MATTARELLA — TREMELLONI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 147.

Norma integrativa dell'art. 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, è aggiunta la seguente lettera:

« *c*) a indire, per i posti che col tempo si renderanno disponibili nel grado di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo, un altro ed ultimo concorso per titoli riservato alla rimanente aliquota degli ufficiali medici di complemento delle Forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 148.

Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è modificato come segue:

« Ai sindaci dei Comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

1) Comuni fino a 1000 abitanti fino a lire 10.000;

2) Comuni da 1.001 abitanti a 3.000 fino a lire 20.000;

3) Comuni da 3.001 abitanti a 10.000 fino a lire 50.000;

4) Comuni da 10.001 abitanti a 30.000 fino a lire 70.000;

5) Comuni da 30.001 abitanti a 50.000 fino a lire 90.000;

6) Comuni da 50.001 abitanti a 100.000 fino a lire 120.000, compresi tutti i capoluoghi di provincia;

7) Comuni da 100.001 abitanti a 250.000 fino a lire 180.000;
8) Comuni da 250.001 abitanti a 500.000 fino a lire 240.000;
9) Comuni oltre 500.000 abitanti fino a lire 300.000.

L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, può essere assegnata, nei limiti sopraindicati, all'assessore anziano o delegato ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è modificato come segue:

« All'assessore anziano o delegato dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1 in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi che supplenti, dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1 può essere corrisposta la stessa indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è modificato come segue:

« Le indennità previste dalla presente legge non possono cumularsi con le indennità parlamentari ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 149.

Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai cittadini italiani che si trovano nelle condizioni volute negli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, i quali non hanno raggiunto la titolarità di una farmacia beneficiando della legge suddetta o della successiva legge 8 aprile 1954, n. 104, è concessa, nei comuni concorsi che saranno banditi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge per assegnazione di farmacie, ai fini della graduatoria, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, una maggiorazione di tre punti per ogni commissario e non verranno applicate, nei loro confronti, eventuali disposizioni che nel frattempo stabiliscano comunque limiti di età.

Coloro che abbiano conseguito definitivamente il conferimento di farmacie in dipendenza delle suddette agevolazioni, non potranno più usufruirne nei successivi concorsi, nei quali dovranno esplicitamente dichiarare tale circostanza.

Presso il Ministero della sanità sarà tenuto un registro in cui saranno segnati alfabeticamente i concorrenti che abbiano goduto del citato beneficio.

Art. 2.

Delle disposizioni di cui al precedente articolo potranno usufruire i cittadini italiani residenti in Libia o in Somalia e titolari di farmacia in data anteriore al passaggio della sovranità dell'Italia in forza al trattato di pace, purchè all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo seguente si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820.

Delle disposizioni di cui al precedente articolo, potranno, inoltre, usufruire i cittadini italiani, residenti in Tunisia e titolari di farmacia, che saranno costretti da disposizioni legislative o da provvedimenti delle autorità locali ad abbandonare la Tunisia, purchè all'atto della presentazione della domanda di cui allo articolo seguente si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, numero 820.

Art. 3.

Per ottenere i benefici di cui sopra gli interessati dovranno far pervenire circostanziata domanda al Ministero della sanità, che sarà tenuto a rilasciare, entro 30 giorni dalla data della richiesta, apposito certificato.

Tale domanda dovrà essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 1 entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e dai soggetti di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla data in cui siano stati privati della titolarità della licenza di esercizio.

Art. 4.

Al figlio o, in mancanza del figlio, al coniuge del farmacista premorto, purchè siano abilitati all'esercizio della professione, sono estese tutte le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — JERVOLINO — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 150.

Modifica dell'art. 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'art. 117 del testo unico per la finanza locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è aggiunto il seguente comma:

« Il primo comma del presente articolo costituisce interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 15 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 151.

Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 41 del testo unico delle leggi sanitarie. approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto della importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. E' riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.

Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale ».

Art. 2.

L'articolo 66 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente:

« Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario secondo quanto disposto per i dipendenti del Comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione ».

Art. 3.

L'articolo 67 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie, secondo le norme che saranno fissate dal Ministero della sanità con regolamento da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge. In ogni caso gli stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e per le ostetriche condotte a quello degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180 ai sensi della predetta tabella. E' riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.

Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — TAVIANI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico:

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese, registro n. 58 Ufficio riscontro poste, foglio n. 324, relativo alla costituzione, per il quadriennio 10 dicembre 1960-9 dicembre 1964, del Consigli di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 stesso mese, registro n. 31 Ufficio riscontro poste, foglio n. 292, relativo alla nomina del direttore generale del Ministero del tesoro dott. Raffaele Garofalo a membro dell'anzidetto Consiglio di amministrazione, in sostituzione del dott. Attilio Sanfilippo collocato a riposo,

Considerato che il predetto dott. Garofalo ha rinunziato a tale nomina per il contemporaneo conferimento dell'incarico di componente del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e che pertanto devesi provvedere alla di lui sostituzione per il restante periodo quadriennale di carica;

Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 9 dicembre 1964 il dott. Walter D'Avanzo, ispettore generale del Ministero del tesoro, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in sostituzione del dott. Raffaele Garofalo, che cessa dalla carica.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963
Registro n. 03 Uff. risc. poste tel. foglio n. 304. — ANSALONE

(1167)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa-valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio successivo, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 393, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di sette posti di agente di cambio presso la Borsa-valori di Torino;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre successivo, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 297 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2 del 3 gennaio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al sopracitato concorso per sette posti di agente di cambio presso la Borsa-valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa-valori di Torino, i seguenti candidati dichiarati idonei:

1. Arnò rag. Giovanni;
2. Bianco rag. Giuseppe;
3. Pizzorni dott. Alessandro;
4. Sessa dott. Carlo;
5. Moretta dott. Alberto;
6. Bonaccorso dott. Franco;
7. Gargano dott. Mario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1963

SEGNI

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1963
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 381. — VENTURA SIGNORETTI

(1166)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 1963.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 24 maggio 1960, e successive modificazioni, con il quale si è provveduto alla costituzione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1960-63;

Visto il fonogramma del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 11048/RS/Id 3 del 9 gennaio 1963, con il quale in sostituzione del rappresentante dell'industria editoriale nel Comitato predetto dott. Ezio Della Monica, dimissionario, viene designato il nome del dott. Salvatore Loi;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dalla data del presente decreto, il dott. Salvatore Loi è nominato membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, quale rappresentante dell'industria editoriale, in sostituzione del dott. Ezio Della Monica, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1963

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1963
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 383

(1177)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1963.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per quattordici strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell Amministrazione provinciale di Alessandria in data 30 giugno 1962, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » sulle strade provinciali sotto elencate:

1) Alessandria-Pavia, dal ponte sul Tanaro fino a Val Madonna, Valenza (fino al confine della provincia di Pavia);

2) Casale-Valenza, dalla diramazione della comunale per Santa Maria del Tempio sino all'incontro della strada ferrata Alessandria-Pavia presso la stazione di Bozzole Monte;

3) Casale-Asti per Ozzano, dalla Strada statale numero 31 del Monferrato per Ozzano, Madonnina di Serralunga di Crea, sino al confine con la provincia di Asti;

4) Acqui-Nizza, dall'incontro con la traversa di Acqui della Strada statale n. 30 di Val Bormida sino al confine della provincia di Asti verso Nizza;

5) Casale-Altavilla, dalla Strada statale n. 31 del Monferrato, presso fornace bivio Camagna, lungo la vallata del torrente Rotoldo sino al confine della provincia di Asti verso Montemagno;

6) Novi-Acqui per Ovada, (1° tratto) innesto con la traversa di Novi Ligure lungo la Strada statale numero 35-*bis* dei Giovi, per Basaluzzo, Copirata, Silvano, sino al ponte sul torrente Stura in Ovada; (2° tratto) dal sottopassaggio delle Ferrovie dello Stato, Asti-Genova in Ovada, sino all'incrocio con la provinciale 16 Acqui-Sassollo in prossimità del ponte sul fiume Bormida in Acqui;

7) Novi-Mortara, per Sale, da Pozzolo Fomignano sino al Rondò di Tortona;

8) Alessandria-Voltri per Ovada, dalla Strada statale n. 30 di Val Bormida presso Cantalupo per Castellazzo, Casalcermellin Predosa, Ovada, sino al confine con la provincia di Genova, in località Gnocchetto;

9) Tortona-Rivanazzano, dalla traversa di Tortona per Viguzzolo, Castellar Guidobono, Casaluoceto, sino al confine con la provincia di Pavia;

10) Tortona-San Sebastiano, dalla provinciale n. 14 Tortona Rivanazzano alla progressiva km. 6,010 presso Castellar Guidobono per Valpedo, Brignano fino a San Sebastiano Curone;

11) Alessandria-Sale, dalla Strada statale n. 10 Padana inferiore, presso Marengo, per Castelceriolo, Lobbi Piovera, sino all'incontro con la strada provinciale n. 28 Valenza-Pontecurone presso Cascina Revellino;

12) Serravalle-Albera, dall'abitato di Serravalle in corrispondenza della Strada statale n. 35-*bis* dei Giovi, sino all'abitato di Albera Ligure per Vignale, Borghetto, Cantalupo Ligure, San Martino di Albera;

13) Valenza-Pontecurone, dalle scuole elementari verso il ponte sul Tanaro località Revellino, Sale, Castelnuovo Scrivia, fino all'innesto con la Strada statale n. 10 in Pontecurone;

14) Casale-Chivasso, dalla provinciale n. 5 Casale-Asti, progressiva km. 11,850 presso Ozzano per Cerrina Valle, sino al confine con la provincia di Asti;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio di Alessandria (Sezione strade e traffico) in data 5 dicembre 1962;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale della viabilità ordinaria e NN. CC. FF. (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Alessandria;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate e nei tratti specificati, ricadenti nella provincia di Alessandria.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Alessandria fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » ovvero, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » integrati dal segnale di identificazione strade, di cui alla fig. 102-C del Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

(1097)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Montefalco (Perugia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° agosto 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il complesso formato dalla città di Montefalco e dai colli su cui esso sorge;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montefalco;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Montefalco;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire un complesso fra i più importanti della zona per il pittoresco ed armonico insieme frutto dell'opera dell'uomo e della natura, offre innumerevoli punti di vista godibili sulla pianura umbra dalle strade che circondano il centro storico, il quale, per la bellezza di tale vista panoramica, è chiamato il Balcone dell'Umbria;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Montefalco, costituita dalla stessa città e dai colli sui quali essa sorge, compresa nei fogli numeri 21, 23, 28, 29, 22 del catasto del Comune predetto ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Montefalco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 23

Oggi 1° agosto 1961, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno.

(*Omissis*).

3) MONTEFALCO Vincolo panoramico generale.

(*Omissis*).

Alle ore 17,30 constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Il vice presidente illustra la necessità di tutelare panoramicamente e paesisticamente il complesso formato dalla città di Montefalco e dai colli sui quali essa sorge, complesso fra i più importanti dell'Umbria per il pittoresco ed armonico insieme frutto dell'opera dell'uomo e della natura; e nel contempo la necessità di tutelare innumerevoli punti di vista godibili sulla pianura Umbra dalle strade che circolano il centro storico, il quale per la bellezza di tale vista panoramica è chiamato Balcone dell'Umbria.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia:

Considerato che il complesso formato dalla città di Montefalco e dai colli sui quali essa sorge, quale è godibile dalla strada comunale Montefalco-Foligno, dalla strada comunale Montefalco-Spoleto e dai viali intorno al centro storico, costituisce un complesso di caratteristico aspetto di valore estetico tradizionale e paesistico;

All'unanimità propone per il vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del comune il Montefalco compresa nei fogli numeri 21, 23, 28, 29, 22 del catasto del comune di Montefalco.

(*Omissis*).

La seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: Alba BUITONI GATTESCHI

(1146)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del « Vecchio Tiro a Segno », nel comune di Macerata.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° settembre 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del vecchio « Tiro a Segno », in Macerata;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Macerata;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dai proprietari dell'ex tiro a segno signori Sagretti Nazzareno, Lucangeli conte Enrico, Canovari Dino;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con il verde dei pini del campo sportivo, un quadro panoramico di notevole importanza e suggestiva bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Macerata, occupata dal vecchio « Tiro a Segno » nonchè dalla scarpata del campo sportivo sino alla Strada statale n. 77, dalla proprietà ex Zanconi sino al monumento

della Vittoria, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Macerata provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale n. 16

Oggi 1° settembre 1960, previa convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Macerata, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione del verbale n. 15 del 16 luglio 1960;

2) MACERATA - Viale Don Bosco - intervento ministeriale per lavori su area Francesconi (art. 8 legge 29 giugno 1939, n. 1497);

3) MACERATA - Località Cappuccini Nuovi;

4) Varie.

(*Omissis*).

Il soprintendente fa presente che proprio in questi giorni il comune di Macerata ha inviato alla Soprintendenza, per il suo esame, un progetto di costruzione da erigersi nell'area del vecchio Tiro a Segno.

Trattandosi di una località della massima importanza paesistica, anche perchè proprio all'ingresso della città, il soprintendente ritiene di doverne proporre il vincolo, con la dovuta urgenza.

Il sindaco di Macerata fa presente che il nuovo piano regolatore prevede per detta località zona verde.

La Commissione dichiarando di essere a perfetta conoscenza della località riconosce l'importante interesse della zona che con il verde dei pini del campo sportivo costituisce un quadro panoramico di notevole importanza e pertanto alla unanimità, con il voto favorevole del sindaco, include nell'elenco delle bellezze naturali di Macerata, tutta l'area già occupata dal vecchio Tiro a Segno, nonchè la scarpata del campo sportivo sino alla Strada statale 77, dalla proprietà ex-Zanconi sino al monumento della Vittoria.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14.

(*Omissis*).

Il presidente: Mario MICHELANGELO

Il segretario: dott. V. DE ANGELIS

(1147)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1963.

Autorizzazione alla S.p.A. « San Petronio » ad istituire ed esercitare in Bologna, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 2 aprile 1962, con la quale la S.p.A. « San Petronio », con sede in Genova, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Bologna, via Marco Celio, n. 19, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta della Società espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 124 del 4 aprile 1962;

Vista, altresì, la deliberazione n. 377 del 19 novembre 1962, con la quale la suddetta Camera ha approvato il regolamento per l'esercizio del Magazzino generale;

Considerato che la S.p.A. « San Petronio » ha rinunciato al servizio doganale in via permanente presso il Magazzino generale e si è obbligata a richiederlo di volta in volta, fornendo i mezzi necessari al regolare espletamento delle operazioni doganali;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. « San Petronio », con sede in Genova, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Bologna, via Marco Celio, n. 19, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, costituito da un edificio frigorifero a tre piani, di cui uno interrato, e da una appendice a piano terra, il tutto meglio descritto nella planimetria e nella relazione tecnica allegate alla istanza citata nelle premesse.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nel predetto Magazzino generale si applicano le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 124 del 4 aprile 1962 e le norme regolamentari approvate dalla stessa Camera con la deliberazione n. 377 del 19 novembre 1962.

L'amministrazione del Magazzino generale deve essere tenuta presso la sede di questo in Bologna, via Marco Celio, n. 19.

Art. 3.

La S.p.A. « San Petronio » deve prestare una cauzione il cui ammontare è determinato in L. 1.000.000 (unmilione) salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1963

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
GASPARI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1143)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1963.
Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Roma per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Roma;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

Articolo unico

La Deputazione della Borsa-merci di Roma per il 1963 è così composta:

Membri effettivi:

Attili dott. Leonida; Cossio dott. Amedeo; D'Ambrosio rag. Raffaele; Diotallevi dott. Ezio; Pontecorboli Enrico; Supino Leo; Serafini Giovanni.

Membri supplenti:

Bondì dott. Maurizio; Vannini rag. Antonio; Vento Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1141)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1963.
Nomina del presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 4 agosto 1953 e modificato con propri decreti 29 ottobre 1956 e 6 agosto 1962;

Visto il proprio decreto 22 settembre 1959, con il quale l'avv. Domenico Battiloro Quarto venne nominato presidente del predetto Istituto sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1961;

Considerato che l'avv. Battiloro Quarto è scaduto di carica e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Il gr. uff. Alfonso Menna è nominato presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico con sede in Napoli. Egli durerà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(1272)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1963.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1962, n. 23/16, con la quale l'Amministrazione provinciale di Brindisi ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali del tratto ricadente in provincia di Brindisi della strada di bonifica: San Pancrazio Salentino-Filippi per Salice e tratto Filippi-San Pancrazio-Boncore;

Visto il voto n. 2616 emesso dal Consiglio superiore nell'adunanza del 14 gennaio 1968, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 4 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Il tronco ricadente in provincia di Brindisi della lunghezza di km. 0,860, della strada di bonifica denominata San Pancrazio Salentino-Filippi per Salice e tratto Filippi-San Pancrazio-Boncore costruita dal Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo della lunghezza di km. 0+860 è classificato provinciale ed incluso nell'elenco della provincia di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1963

Il Ministro: SULLO

(1212)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1963.

Nomina del presidente dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (Irfis), ente di diritto pubblico, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (Irfis), ente di diritto pubblico, con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 10 febbraio 1954 e modificato con proprio decreto 7 agosto 1962;

Visto il proprio decreto 23 novembre 1957, con il quale l'ing. Claudio Majorana è stato nominato presidente del predetto Istituto, per la durata prevista dalle norme statutarie;

Considerato che l'ing. Majorana è scaduto di carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

L'avv. Antonino Sorgi è nominato presidente dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (Irfis), ente di diritto pubblico, con sede in Palermo. Egli durerà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(1273)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1962, n. 23/16, con la quale l'Amministrazione provinciale di Brindisi ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali del tratto ricadente in provincia di Brindisi della strada di bonifica: San Pancrazio-Salentino-Centonze;

Visto il voto n. 2617, emesso dal Consiglio superiore nell'adunanza del 14 gennaio 1963 con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 4 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Il tronco ricadente in provincia di Brindisi della lunghezza di km. 4+868 della strada di bonifica denominata San Pancrazio Salentino-Centonze costruito dal Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo della lunghezza di km. 4+860 è classificato provinciale ed incluso nell'elenco della provincia di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1963

Il Ministro: SULLO

(1211)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1963.

Determinazione dei tipi e delle qualità di seme bachi da seta per la campagna bacologica 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1964 gli stabilimenti di produzione e vendita di seme bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita nel territorio nazionale seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

1) *razze gialle pure*: giallo puro indigeno cinturato;

2) *incroci a bozzolo giallo*:

a) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo cinturato;

b) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese;

3) *razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco*: indigeni ed esotici.

La produzione, fatta 100 quella totale, dovrà risultare composta come segue:

razze gialle pure e incroci a bozzolo giallo 0,10 %

razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco: indigeni ed esotici . . . . 99,90 %

Art. 2.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi corrispondenti fra le varie ditte produttrici e a darne comunicazione agli Istituti governativi incaricati del controllo.

Art. 3.

I funzionari incaricati, ai sensi dell'art 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, della vigilanza e del controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme, cureranno l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1963

Il Ministro: RUMOR

(1274)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 5 gennaio 1963 « Nomina di revisori ufficiali dei conti » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 21 gennaio 1963, a pagina 320, al n. 145 ove è detto « Milone Lucio 6 dicembre 1925 » leggasi « Milone Lucio 6 dicembre 1905 ».

(1254)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la colonizzazione del Delta padano

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1963, n. 6361/4265, registrato alla Corte dei conti in data 6 febbraio 1963, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 99, è stato determinato in L. 5.998.163 (lire cinquemilioninovecentonovantottomilacentosessantatre) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 9 marzo 1957, n. 2607/511, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 141 de. 5 giugno 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Taglio di Po (Rovigo) in forza del decreto presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1827 (*Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta CAVALLARIN Giulietta-Margherita fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.995.000 (lire cinquemilioninovecentonovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale dell'agricoltura sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1074)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente del Consorzio del Ticino

Con decreto presidenziale 26 dicembre 1962, n. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1963, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 232, il prof. ing. Mario Marchetti. è stato confermato presidente del Consorzio del Ticino, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore fino al 31 dicembre 1966.

(1050)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962 è stato respinto, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 ottobre 1962, il ricorso straordinario prodotto dal signor Visentin Giuseppe avverso il decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 26 luglio 1960, n. 24919, con il quale il ricorrente venne escluso dalla nomina nel ruolo dei sorveglianti idraulici per precedenti penali emersi a suo carico.

(1099)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1958 in data 18 febbraio 1963, è stata prorogata fino al 20 aprile 1963 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano affidata al dott. Marcello D'Amico.

(1049)

Variante al piano regolatore generale del comune di Pescara

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1963, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 112, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune di Pescara per la zona sud di piazza della Rinascita (piazza Salotto) compresa tra via Carducci, corso Umberto, via Nicola Fabrizi e adiacenze.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1077)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962 registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 18 febbraio 1959 da Imperato Tommaso, agente di esercizio di 2ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto ministeriale con il quale lo stesso è stato escluso dal concorso per titoli bandito con decreto ministeriale 16 giugno 1958 per la nomina ad ufficiale di 3ª classe del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(1101)

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1963, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 12 dicembre 1960 da Zuppa Giovanni. ufficiale di 1ª classe del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto ministeriale 15 giugno 1960, con cui il medesimo veniva dichiarato decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con effetto dal 16 giugno 1960.

(1102)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione alla Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno ad acquistare un appezzamento di terreno dotato di fabbricati rurali, sito in comune di Monsampolo del Tronto.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1962, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 222, la Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno è autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno, dotato di fabbricati rurali, della estensione di Ha. 15.37.45 contraddistinto nel catasto del comune di Monsampolo del Tronto, al foglio n. 10, mappali 53-*b*, 56, 80-*a*, 81, 82-*b* e 125-*a* ed al foglio n. 13, mappali 5, 44, 89, 91, 141 e 149.

(1071)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Carlo Blarzino, nato a Parma il 17 marzo 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 2 agosto 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1104)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Agricola produttori latte », con sede in Genova-Pontedecimo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1963, i poteri conferiti all'avv. Riccardo Viglione, commissario governativo della Società cooperativa « Agricola produttori latte », con sede in Genova-Pontedecimo, sono stati prorogati dal 6 febbraio al 6 giugno 1963.

(1078)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Istituto di Stato per l'industria e l'artigianato « Archimede » di Catania ad istituire una scuola per odontotecnici.

Con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1963, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto di Stato per l'industria e l'artigianato « Archimede », di Catania, viene autorizzato ad istituire una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico.

(1173)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1962, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 191, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Sapere Oscar, primo archivista nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, avverso il provvedimento in data 16 aprile 1957, con il quale venne respinta la domanda del ricorrente intesa ad ottenere la rideterminazione dell'assegno personale di cui al decreto legge 31 luglio 1934, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1934, n. 869.

(1132)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 6 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,83	620,92	620,92	620,935	62,090	620,87	620,935	620,80	620.87	620,95
$ Can.	576,08	576,15	576,40	576,05	575,55	576,10	576,10	576 —	576,05	576 —
Fr. Sv.	143,40	143,40	143,40	143.39	143,40	143,44	143,41	143,45	143,44	143,42
Kr. D.	90,01	89,98	90,05	90,04	89,95	90,02	90,02	90 —	90.02	90 —
Kr. N.	86,89	86,85	86,90	86,91	86,80	86,89	86 89	86,90	86,89	86,90
Kr. Sv.	119,65	119,74	119.70	119,76	119,55	119,66	119,72	119,60	119,66	119,65
Fol.	172,42	172,52	172,52	172,48	172,40	172,45	172,49	172,40	172,45	172,45
Fr B.	12,45	12,452	12,4550	12,4525	12,4475	12.46	12,449	12,45	12,45	12,46
Franco francese	126,70	126,72	126,74	126.725	126.70	126,71	126,725	126.70	126,71	126,72
Lst.	1739,76	1739,45	1739,60	1739,60	1739,25	1739,62	1739,60	1739,75	1739,70	1739,50
Dm. occ.	155,22	155,28	155,31	155.30	155,23	155,24	155,29	155,20	155,24	155,20
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,04375	24 —	24,04	24,04375	24,04	24,04	24,045
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,71	21,70	21,70	21,70	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 6 marzo 1963

Rendita 5 % 1935	116,20
Redimibile 3,50 % 1934	93,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89.475
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	99.975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102.75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1963

1 Dollaro USA	620,935
1 Dollaro canadese	576,075
1 Franco svizzero	143,40
1 Corona danese	90,03
1 Corona norvegese	86,90
1 Corona svedese	119,74
1 Fiorino olandese	172,485
1 Franco belga	12,451
1 Franco francese	126,725
1 Lira sterlina	1739,60
1 Marco germanico	155,295
1 Scellino austriaco	24,044
1 Escudo Port.	21,705

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso, per titoli ed esami, a cinque posti nella carriera direttiva (gruppo A)

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 21 dicembre 1962;

Su proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di segretario (gruppo *A*), con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che siano in possesso di laurea rilasciata dalle Facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia o scienze politiche.

I candidati debbono essere prosciolti dagli obblighi di leva e non avere superato l'età di trent'anni alla data del presente avviso, salvo le maggiorazioni di legge. In ogni caso, anche quando si tratti di appartenenti ad Amministrazioni dello Stato, l'età dei candidati non potrà superare i 40 anni.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al segretario generale del Senato entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i titoli di studio, eventualmente quelli accademici, quelli relativi all'attività professionale, alla conoscenza di lingue straniere, agli uffici ricoperti, alle pubblicazioni fatte, ecc.

I concorrenti indicheranno nella domanda gli estremi del documento legale d'identità di cui sono provvisti, in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente applicata su carta bollata e con la firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

1) il diploma di laurea in originale o in copia notarile;

2) un certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali universitari;

3) un certificato dei voti riportati negli esami per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore;

4) tutti gli altri titoli e documenti che intendano sottoporre al giudizio della Commissione.

A ciascuna domanda dovrà essere allegato, in triplice copia, un elenco dei titoli presentati, firmato dall'interessato.

Le domande ed i titoli che pervengano oltre il termine sopra stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati altrove.

L'Amministrazione del Senato della Repubblica potrà chiedere ai candidati altri documenti agli effetti dell'ammissibilità al concorso; provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile; sottoporrà i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia, rivolta ad accertare la sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti od imperfezioni che possano influire sul servizio.

La Commissione esaminatrice procederà anzitutto alla valutazione dei titoli presentati dai candidati, secondo criteri preliminarmente stabiliti. Ai titoli è attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10 punti.

Gli aspiranti che saranno ritenuti ammissibili dovranno sostenere anzitutto le seguenti prove scritte, per ciascuna delle quali sarà assegnato un tempo massimo di otto ore:

1) svolgimento di un tema di diritto costituzionale;

2) svolgimento di un tema di cultura storica, riguardante il periodo dal 1748 ai nostri giorni.

A ciascuna delle prove scritte è attribuito un massimo di venti punti. I candidati che avranno riportato una media di almeno quattordici punti in tali prove e non meno di dodici in ciascuna di esse saranno ammessi ai seguenti esami orali:

1) diritto costituzionale e istituzioni di diritto amministrativo;

2) istituzioni di diritto privato;

3) principi di scienza delle finanze e istituzioni di diritto finanziario;

4) colloquio di cultura generale storica, politica ed economica;

nonchè ad una prova pratica, consistente nella redazione del resoconto sommario di uno o più discorsi parlamentari.

Alle prove orali è riservato un punteggio massimo complessivo di quaranta punti. Le prove orali s'intenderanno superate se il candidato avrà riportato in esse non meno di ventotto punti.

Alla prova pratica è attribuito un massimo di cinque punti.

I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti ad esami di una o più lingue straniere.

L'idoneità conseguita in ciascuna lingua sarà valutata per non più di tre punti, con un massimo complessivo di nove.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà data dalla somma dei punti riportati in tutti gli esami e di quelli risultanti dalla valutazione dei titoli.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di voti, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del Casellario giudiziale;

e) documento dal quale risulti che il candidato non ha obblighi di leva militare.

Dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) è esentato chi sia impiegato statale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento, avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di passaggio in pianta stabile, il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

I servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni saranno valutati secondo quanto è previsto dal regolamento interno per gli uffici ed il personale e dal regolamento per il trattamento di quiescenza al personale del Senato.

Roma, addì 2 marzo 1963

Il Presidente: MERZAGORA

Il segretario generale: PICELLA

(1271)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a tre posti di tecnico in prova nell'Osservatorio astronomico di Roma

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1542;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti

dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1418, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per tre posti di tecnico in prova (coefficiente 157) nell'Osservatorio astronomico di Roma, con le seguenti specializzazioni:

a) un posto per tecnico con specializzazione in meccanica;

b) un posto per tecnico con specializzazione in meccanica fine ed orologeria;

c) un posto per tecnico con specializzazione in elettronica.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Gli esami consistono in una prova orale ed in prove pratiche di officine che verteranno per il posto di cui all'art. 1 lettera *a*).

Conoscenza e schizzi rappresentativi di utensili, organi ed attrezzi per macchine, lavorazione a mano, con utensili, di pezzi meccanici, esecuzione di aggiustaggio ed accoppiamento, costruzione di strutture metalliche semplici con profilati, fucinatura e lavorazione di lamiere; conoscenza ed impiego del tornio, della fresatrice, della spianatrice, e della rettificatrice a queste macchine di parti di apparecchi meccanici; conoscenze teoriche e pratiche nel campo della orologeria.

Per il posto di cui all'art. 1 lettera *b*):

1) apparecchiatura e tecniche d'officina: il tornio, la fresa, il trapano. Tecniche di lavorazione a mano: lima e raschietto;

2) cenni sul tornio da orologeria e tecniche di meccanica fine;

3) principali strumenti di misura: riga, piano comparatore, calibro a corsoio, Palmer micrometro;

4) cenni di elettricità: circuiti elettrici elementari, misure elettriche elementari: amperometro, voltometro, strumento universale;

5) cenni di fotografia, limitatamente ai processi in bianco e nero; presa, sviluppo, stampa;

6) cenni sulla lavorazione a mano di ampie superfici ottiche: prova di Foucault.

Per il posto di cui all'art. 1 lettera *C*):

conoscenza delle leggi fondamentali dei circuiti elettrici in corrente continua; legge di Ohm, principi di Kirchoff, legge di Juole;

componenti elettronici passivi;

concetto di impedenza, cenni sui filtri;

estensione dei principi di Kirchoff ai circuiti con f.e.m. alternative;

conoscenza delle valvole termoioniche e dei transistori, ed uso delle loro caratteristiche;

conoscenza ed impiego degli strumenti fondamentali per misure in corrente continua, e per misure radioelettriche;

principi di funzionamento degli alimentatori, degli oscillatori e degli amplificatori;

fondamenti delle operazioni di rivelazione e di modulazione;

principi di funzionamento dei ricevitori;

conoscenza dei circuiti binari;

realizzazione pratica di uno schema elettrico.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato di anni 5:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi dalle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi da zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine, prima del 24 maggio 1945, e per gli addetti prima e dopo la stessa data ad operazioni di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

h) per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuti, amnistia, indulto o commutazione di pena, per debiti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato di anni nove:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 1° ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età di anni 30 è elevato, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età.

Il predetto limite di anni 30 è, altresì, elevato ad anni 40 ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 40° anno di età. Il limite massimo di età è protratto ad anni 45 ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

b) per i mutilati o invalidi di guerra, per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e 10ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 1220;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine di sessanta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *A*) del precedente art. 3, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate od i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

A tal fine, gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata di L. 100.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali e dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare o, se appartenenti alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio, di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullato.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per

merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza; ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme vertificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra devono produrre il decreto di concessione delle relative pensioni ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati e degli invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato al nome del loro padre oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato in carta da bollo da L. 100. rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio o per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazione o infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*), annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato al nome del padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificati dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra di liberazione o per lo lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani di caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dall'Ufficio di liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dall'autorità militare.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100. rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da L. 200. dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'Istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio, diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non altrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto ad elevazione di tale limite di età anche perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 3 devono altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 5 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto dal segretario della Procura della Repubblica Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche a dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e. per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare;

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

A) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

B) se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

4) per i candidati infine che non siano ancora stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero, analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere a) e f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà o vero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però, devono essere prodotti, con l'osservanza dei termini previsti nel precedente art. 5 e nel presente articolo, copie autentiche di detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 7.

Non saranno presi in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di sessanta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella domanda prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove di concorso, dopo il termine prescritto dall'art 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministro, composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1963
Registro n. 3, foglio n. 252.

(963)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica - carriera dei direttori, per la direzione dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1961, registro n. 25, foglio n. 259, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, per la direzione dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;

Vista la delibera del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste del 25 giugno 1962 e la nota n. 589-Gab. del 14 settembre 1962 del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, è costituita come segue:

Presidente:
Landi dott. prof. Guido, consigliere di Stato.

Membri:
Grimaldi dott. prof. Achille, ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee nella Facoltà di agraria nell'Università di Perugia;

Jucci dott. prof. Carlo, ordinario di ecologia nell'Università di Pavia;

De Cillis dott. prof. Ugo, direttore capo dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma;

Fenaroli dott. prof. Luigi, direttore ordinario della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo.

Funzionerà da segretario il direttore di divisione Franco dott. Francesco.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1962
Registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 141

(1238)

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica - carriera dei direttori, per la direzione dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1962, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;

Considerato che il prof. Carlo Jucci è deceduto il 22 ottobre 1962;

Vista la delibera del Consiglio superiore dell'agricoltura del 25 giugno 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

In sostituzione del prof. Carlo Jucci viene nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna il prof. dott. Enrico Avanzi, ordinario f.r. di agronomia e coltivazione erbacee nell'Università di Pisa.

Al predetto spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1963
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 62

(1239)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.